



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

11 settembre 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[claudio.rao@oua.it](mailto:claudio.rao@oua.it))

## SOMMARIO

- Pag 3 DIRITTO DI FAMIGLIA: Un giudice unico per la famiglia? La specializzazione è necessaria – di Maurizio de Tilla (diritto e giustizia)
- Pag 5 TEMPI PROCESSI: Risarcimenti complicati per i processi «lumaca» (il sole 24 ore)
- Pag 6 TEMPI PROCESSI: La durata va oltre i limiti Ue (il sole 24 ore)
- Pag 7 AVVOCATI: Ora il tirocinio legale si può fare anche in comune (italia oggi)
- Pag 8 STUDI: Studi, le professioni in pressing (italia oggi)

## DIRITTO E GIUSTIZIA

### Un giudice unico per la famiglia? La specializzazione è necessaria

*«Le relazioni familiari: tra “diritti inviolabili” e nuove forme di autonomia negoziale. Quale Giudice per la Famiglia?». È questo il tema del convegno che si terrà a Napoli il prossimo 17 settembre alle ore 15 presso la Biblioteca “Alfredo de Marsico” - Castel Capuano.*

*Pubblichiamo di seguito l'intervento di Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, che spiega le ragioni dell'iniziativa.*

di Maurizio de Tilla – Presidente OUA

Il tema è di grande attualità. Non vi è, infatti, alcun dubbio che anche la Giustizia deve tener conto delle priorità che oggi segnano la “Famiglia”, che trova il suo più alto riconoscimento normativo all'interno della Costituzione, in quanto cellula fondamentale della società e luogo privilegiato di formazione e sviluppo della personalità di ogni suo componente. La Costituzione, all'art. 29, stabilisce che la Repubblica riconosce i diritti della Famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Va segnalato che la norma citata non si limita, sul piano costituzionale, ad un mero recepimento del modello sociale di famiglia fondata sul matrimonio, ma afferma e garantisce un modello di organizzazione della famiglia. Vi è, poi, da ricordare che la Corte costituzionale ha interpretato in maniera evolutiva la Carta costituzionale stabilendo che un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche.

La Costituzione va, pertanto, letta nel senso che la Famiglia fondata sul matrimonio non è l'unica società naturale organizzata. La stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea contiene una serie di norme che riguardano la Famiglia: rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, il diritto alla convivenza, il diritto alla parità tra uomini e donne, i diritti del bambino, i diritti dell'anziano.

Il compendio della Famiglia è, quindi, complesso e viene regolamentato (e modificato) con una variegata e incessante legislazione ordinaria. Più leggi, più interpretazioni giurisprudenziali: l'intervento del giudice non può prescindere dalla considerazione degli interessi in gioco con particolare riguardo agli interessi sociali, oltre che ai diritti dei minori e di tutti i soggetti deboli i cui interessi richiedano tutela.

La particolare natura delle relazioni sul piano giuridico richiede che l'intervento del giudice, e ancor più dell'avvocato, avvenga con un approccio particolare, caratterizzato da un'alta specializzazione dei soggetti chiamati ad intervenire e dall'efficienza e tempestività dell'intervento giudiziario. L'attuale distribuzione delle competenze in materia di diritto di famiglia tra diversi organi giudiziari

(tribunale ordinario, tribunale per i minorenni, giudice tutelare, etc.) è la causa primaria di una vera e propria dispersione di competenza e di una mancata unitaria e approfondita conoscenza della materia.

L'unificazione delle competenze e la istituzione di un tribunale della famiglia o di una sezione specializzata (si ripete: in tutti i tribunali) garantirebbe la dovuta specializzazione del giudice, consentendo per altro di superare alcuni ingorghi della gestione della giustizia minorile che spesso si sovrappone alla giustizia del giudice ordinario.

Alla discrezionalità che attualmente caratterizza il procedimento camerale (che riflette molto la giustizia minorile) dovrebbe sostituirsi un sistema processuale generale in cui vengono predeterminate le modalità di realizzazione del contraddittorio.

Portarsi davanti ad un giudice specializzato, che sia giudice unico dei coniugi e dei minori, delle separazioni e dei divorzi, dei provvedimenti connessi, di tutti gli interventi giudiziari chiesti prima, dopo e fuori dal matrimonio. Un giudice unico e specializzato, il quale con l'intervento sempre obbligatorio del difensore conferisca unità alle determinazioni sull'assetto dei rapporti familiari, costituirebbe un forte vantaggio per ottenere una giustizia tempestiva e appropriata.

Per raggiungere l'obiettivo si impone la razionalizzazione e, allo stesso tempo, il potenziamento delle strutture già esistenti con una dislocazione più diffusa sul territorio, al fine di garantire un accesso a tali servizi più agile ed immediato e consentire di intervenire efficacemente già a livello preventivo, neutralizzando, per quanto possibile, le cause del conflitto familiare.

Il Patto per la Giustizia, che ha trovato la pronta sottoscrizione di OUA, ANM e dei principali Sindacati del Personale giustizia, dovrà ricercare le più idonee soluzioni logistiche per il massimo decentramento della funzione giudiziaria in materia di rapporti familiari.

In questa prospettiva il Convegno promosso a Napoli dall'OUA accoglierà interventi di autorevoli esponenti del governo, della magistratura, dell'avvocatura e del notariato.

Il dibattito sarà moderato da Maria Giuseppina Chef, Coordinatore della Commissione Diritto di famiglia dell'OUA.

## IL SOLE 24 ORE

Legge Pinto. Serviranno istanza preventiva e due passaggi in Corte d'appello

### **Risarcimenti complicati per i processi «lumaca»**

La misura degli indennizzi sarà parametrata alla causa

Procedura più contorta e risarcimenti magri. Se dovesse essere approvata la riforma della legge Pinto che mercoledì è stata affrontata e momentaneamente accantonata dal Consiglio dei ministri (ma al ministero della Giustizia si sottolinea che si è trattato solo di ragioni tecniche, della necessità, cioè, di valutare l'impatto finanziario delle nuove norme), i cambiamenti sarebbero molti. E probabilmente non tutti graditi ai cittadini. Di sicuro la legge Pinto ha visto gradualmente esplodere sia i ricorsi, che in sette anni sono arrivati quasi a 37.000, sia i risarcimenti liquidati, 81 milioni di euro indennizzati nel medesimo periodo. Senza parlare, poi, dell'intasamento delle Corti d'appello che si trovano a dover fare i conti con migliaia di procedimenti che portano poi al paradosso di subire condanne dalla Corte europea dei diritti dell'uomo non solo per i ritardi dei processi tout court, ma anche per i ritardi accumulati nelle decisioni sui risarcimenti dei danni. Situazione critica, quindi. Che la riforma affronta in maniera drastica. Fissando innanzitutto un limite di durata al processo (civile, penale, contabile, amministrativo) che può arrivare sino a 10 anni. Poco in linea probabilmente (si veda l'articolo sotto) con i limiti fissati dalla stessa Corte europea. Ma a complicarsi è anche la procedura. Almeno sei mesi prima dello scadere del termine fissato per ogni grado di giudizio deve infatti essere presentata una specifica domanda di accelerazione. In caso contrario la richiesta di risarcimento è considerata priva d'interesse. Nel caso poi il processo sfondi il tetto, malgrado le nuove disposizioni invitino i capi degli uffici giudiziari a mettere questi procedimenti "sollecitati" su una corsia preferenziale, allora il cittadino dovrà avviare una prima fase davanti alla Corte d'appello. Questa prima fase, assicurando le norme, sarà senza costi di difesa per il cittadino. Che potrà proporre la domanda anche personalmente. Il presidente della Corte d'appello entro quattro mesi decide con decreto respingendo il ricorso oppure liquidando il danno, ma solo per la parte eccedente i termini di ragionevole durata (si sposa così in maniera ufficiale la linea della Cassazione, diversa da quella della Corte dei diritti dell'uomo che considera indennizzabile l'intera durata del procedimento). L'eventuale impugnazione del decreto non è però più gratuita né davanti alla Corte d'appello, in prima istanza, né, eventualmente, davanti alla Cassazione. La riforma, pur non entrando nel dettaglio, precisa anche alcune indicazioni per la misura del risarcimento. Che dovrà tenere conto del valore della causa in cui si è prodotto il ritardo. Inoltre scatterà una riduzione a un quarto quando il procedimento cui si riferisce la domanda di equa riparazione si è concluso con il rigetto della domanda di chi ha presentato ricorso o quando ne è evidente l'infondatezza. *Giovanni Negri*

## IL SOLE 24 ORE

I nodi da sciogliere. Non convince il tetto a 10 anni

### **La durata va oltre i limiti Ue**

La proposta di modifica della legge Pinto, che fissa una durata standard di 8 anni (aumentabile sino a 10) per i processi civili, penali e amministrativi, se approvata, rischia di provocare un aumento di ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Con un incremento delle condanne all'Italia per violazione del diritto alla durata ragionevole del processo riconosciuto dall'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Le indicazioni che arrivano da Strasburgo sono, infatti, chiare. I processi penali che durano oltre 5 anni, in via generale, sono in contrasto con il diritto alla durata ragionevole del processo. In questi casi, infatti, a meno che non venga accertata l'eccezionalità di una situazione, è molto probabile la condanna dello Stato in causa. Per i processi civili, la Corte europea, in via generale; considera che se il processo, nei casi "semplici", dura più di due anni per ogni grado di giudizio «sussiste il forte sospetto che lo Stato in causa ha violato l'articolo 6 della Convenzione». Se è vero, infatti, che la Corte europea è poco incline a fornire limiti fissi sui tempi processuali preferendo un accertamento caso per caso, è anche vero che, in base a una giurisprudenza consolidata, la Corte ha dato indicazioni via via più precise sui tempi dei processi. Questo vuol dire che la proposta di fissare una durata standard a 8 anni è in contrasto con gli orientamenti della Corte sia per la predeterminazione della durata che va invece valutata caso per caso, sia perché, in linea generale, già 8 anni sono al di fuori degli standard di ragionevolezza della Corte. Una scelta che certo Strasburgo non vedrà con favore perché rischia di causare un intasamento dei lavori dei giudici internazionali per l'incremento di ricorsi contro l'Italia. Sulla base della giurisprudenza di Strasburgo, la Commissione europea per l'efficienza della giustizia (Cepej) ha divulgato uno studio sui criteri seguiti dalla Corte europea nei procedimenti sulla durata dei processi, riuscendo a delineare una durata standard per le diverse tipologie di processi. Per quanto riguarda i parametri da utilizzare per valutare se un processo si è svolto in un periodo ragionevole, Strasburgo ha chiarito che è necessario accertare la complessità del caso, la condotta delle parti, delle autorità competenti, i periodi di inattività e il valore della posta in gioco. Sotto il profilo dei tempi considerati ragionevoli, dall'esame della prassi giurisprudenziale di Strasburgo risulta che se il processo penale supera 5 anni, lo Stato ha violato l'articolo 6, mentre se è rimasto, per i casi normali, in 3 anni e 6 mesi o 4 anni e 3 mesi non vi è una violazione (per tre gradi di giudizio). Solo i procedimenti particolarmente complessi e quindi in via eccezionale, la durata può arrivare fino a 8 anni. Per i processi civili oltre i 2 anni per i casi prioritari vi è una violazione, mentre per i casi complessi la condanna scatta superati 8 anni. I processi amministrativi non devono andare oltre 2 anni e, per i casi complessi, oltre 5 anni. La Corte, poi, richiede una particolare celerità nei, cosiddetti casi prioritari, come le controversie in materia di lavoro, risarcimenti alle vittime di incidenti, casi penali nei quali l'imputato è in carcere, le questioni legate alla salute, l'età avanzata dei ricorrenti, le questioni riguardanti l'affidamento dei minori. *Marina Castellaneta*

## ITALIA OGGI

Dopo quella di Torino anche l'avvocatura del campidoglio apre al praticantato

### **Ora il tirocinio legale si può fare anche in comune**

Fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile ma ormai è diventata un'altra possibilità: è la pratica legale presso le avvocature dei nostri comuni.

È il caso della selezione indetta per gli avvocati in erba al comune di Roma: c'è tempo fino al 28 settembre per fare domanda di pratica legale.

A inizio anno l'amministrazione capitolina ha riaperto la selezione per titoli da cui stilerà una graduatoria per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura del comune.

Come già avviene presso l'Avvocatura dello stato e dell'Inps, come pure presso autorità indipendenti quali l'Autorità per la concorrenza e il mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la Consob e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e simili, questa della pratica presso i comuni, è un'altra valida alternativa al tradizionale avviamento alla professione presso gli studi legali. Con una variante, però, non da sottovalutare: quella delle specializzazione visto che per lo svolgimento dell'attività di avvocato comunale, si entra in un elenco speciale e su può patrocinare solo per le cause e gli affari propri dell'Ente.

Requisiti necessari oltre alla cittadinanza italiana o di uno stato Ue e alla laurea in giurisprudenza, non aver ancora compiuto 28 anni alla scadenza del termine indicato dalla domanda, non aver già svolto la pratica legale per più di sei mesi e sapersi destreggiare con il pc per utilizzarne i programmi di videoscrittura e internet, importante per ricerche normative e giurisprudenziali in rete. La commissione che sarà costituita ad hoc dall'avvocatura selezionerà i candidati in base al voto di laurea e a quelli riportati in sei materie di diritto fondanti per il bagaglio giuridico del futuro avvocato: costituzionale, amministrativo, civile, processuale civile, penale e processuale penale.

In particolare, la media dei voti conseguiti in queste materie sommata al voto di laurea, un punto per la lode da computarsi nella media dei voti delle sei discipline e la preferenza per il più giovane di età in caso di pari punteggio sono i criteri indicati dal bando a cui la commissione si atterrà per la scelta.

Ogni praticante sarà assegnato a un avvocato tutor per il quale curerà l'approfondimento giuridico delle pratiche che gli verranno sottoposte a scopo formativo, farà i «giri», come in gergo viene definito il disbrigo delle pratiche presso cancellerie e uffici notifiche e parteciperà alle udienze per il conseguimento del numero di presenze in aula necessario all'espletamento della pratica e all'erogazione di una borsa di studio mensile prevista a titolo di rimborso spese.

L'«impegno costante e la presenza assidua», cita il bando, dovranno essere certificati dall'avvocato assegnatario che valuterà la proficuità dell'attività svolta dal praticante. Ma non è solo il comune di Roma a indire al momento selezioni per la pratica legale, c'è anche Torino dove il termine per la selezione di tre praticanti avvocati è scaduto a giugno, Bologna e Busto Arsizio. Nel 2008 a Barletta e Partinico in provincia di Palermo, sono state indette selezioni per inserire praticanti avvocati negli uffici comunali. *Marzia Paolucci*

## ITALIA OGGI

Ieri al tavolo della commissione ristretta confronto in vista della riunione del 16 settembre

### **Studi, le professioni in pressing**

Modifiche agli indici di onorari e crediti verso i clienti

Minimi troppo elevati, più trasparenza nella riassegnazione dei clusters e soprattutto la considerazione comune che la revisione non può basarsi sui dati relativi ai redditi 2007. Elementi che inducono le categorie professionali a richiedere nuovamente a viva voce una proroga per l'approvazione degli studi. E per questo che dal tavolo studi di settore, libere professioni, ieri, è emerso il malumore che potrebbe trasformarsi, nella riunione del 16 settembre, in una non validazione degli studi che da quest'anno, per i professionisti, diventano definitivi, anche se i tecnici di Sose hanno raccolto le osservazioni dei professionisti. «I compensi minimi di cui tiene conto la revisione sono quelli risultanti dalle dichiarazioni 2008 (anno d'imposta 2007, ndr)», commenta Franco Michelotti, membro della commissione degli esperti in rappresentanza dei dottori commercialisti, «ma visto che i nuovi parametri riguarderanno i redditi prodotti nel 2009, anno in cui la crisi ha fatto sentire i suoi effetti maggiori, sarebbe opportuno lavorare quantomeno sui dati relativi al 2008, che si dovrebbero conoscere entro fine mese». «C'è, poi, la classificazione delle attività nei cluster», commenta Michelotti, «poiché nessuno conosce i criteri che il software utilizza per assegnare i codici. Vorremmo approfondire le logiche dell'attribuzione dei cluster». Infine, spazio anche alle difficoltà finanziarie dei clienti. un problema evidenziato dai professionisti riguarda il numero di prestazioni professionali fornite e le relative risultanze nei calcoli. Se un servizio viene pagato in più tranches dal cliente, perché magari questi ha problemi di liquidità, il professionista dovrà emettere più fatture. Ma a quel punto risulterebbero in Gerico più prestazioni e questo spingerebbe in alto i ricavi. Ricavi troppo alti e slegati da un mercato che, come tutti, risente della crisi pure secondo gli avvocati. «Per quanto riguarda la nostra categoria possiamo dirvi soddisfatti di come il questionario sia stato rivisto», spiega Claudio Berliri, rappresentante del Consiglio nazionale forense, «poiché è più semplice e si presta meno facilmente a errori in sede di compilazione. Tuttavia, riteniamo che i compensi minimi imposti siano troppo elevati, specialmente per quanto riguarda le azioni stragiudiziali e le altre attività». Studi a misura di crisi per i consulenti del lavoro. «Questi studi di settore che dovranno essere applicati nel 2010 con i redditi 2009 continuano a non rispecchiare la realtà economica e la specificità degli onorari dei consulenti del lavoro» afferma Piero Panzetta, consigliere nazionale dei consulenti «e in particolare non prendono in considerazione il particolare contesto dell'anno a cui si riferiscono». conclude Panzetta. Sul piede di guerra anche la lapet, Giuseppe Tricoli, rappresentante in commissione ha dichiarato: «Non approveremo l'applicazione dell'UK06, in assenza di novità rispetto a quanto stabilito a dicembre 2008 e ad aprile 2009». *Valerio Stroppa e Cristina Bartelli*